

*La riforma non si applica ai docenti, vale il Testo unico: così il tribunale di Potenza*

# Sanzioni, Brunetta alla porta

## Il potere disciplinare dei dirigenti si ferma alla censura

**DI CARLO FORTE**


**L**a disciplina sanzionatoria contenuta nel decreto Brunetta non si applica ai docenti della scuola statale. Le sanzioni irrogabili agli insegnanti, infatti, sono quelle previste dal decreto legislativo 297/94. Che si applica ai maestri e ai professori per effetto di un rinvio contenuto nell'articolo 91 del contratto di lavoro. Pertanto, la sanzione della sospensione dal servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione, applicata ad un docente dal dirigente scolastico, è da considerarsi nulla per violazione del principio di legalità. Così ha deciso il Tribunale di Potenza, con una sentenza depositata il 4 ottobre scorso (590/2013, r.g. 92/2011). Il giudice del lavoro, oltre a reintegrare il docente ingiustamente sanzionato «in ogni diritto di carriera, retributivo e previdenziale rinveniente dalla sanzione applicata», ha condannato il dirigente scolastico, in solido con il direttore dell'ufficio

scolastico regionale, a pagare 1800 euro di spese legali, più l'Iva e i contributi da versare alla cassa previdenziale degli avvocati. La sentenza si collega idealmente alla sentenza del Tribunale di Torino (1434/2013) con la quale è stato chiarito che i dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti (si veda *Italia Oggi* del 23 luglio 2013). Il principio applicato è lo stesso, sebbene visto da una diversa angolazione. Si tratta del cosiddetto principio di tassatività, il quale preclude al datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Il corollario di tale principio è il divieto di applicazione delle norme punitive in via analogica. Pertanto, secondo il giudice del lavoro di Torino, in materia di sanzioni disciplinari non vale il criterio della sanzione in concreto, ma quello della sanzione edittale. E quindi, i dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti, perché il decreto Brunetta conferisce ai dirigenti tale potere solo negli ordina-

zioni della sospensione fino a 10 giorni. Tale sanzione non è prevista per i docenti (mentre lo è per il personale Ata). Conseguentemente, il potere disciplinare dei dirigenti scolastici nei confronti dei docenti si ferma alla possibilità di irrogare la censura. Analogo ragionamento è stato seguito dal giudice del lavoro di Potenza. Che ha argomentato la pronuncia partendo dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, il quale dispone che le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni, in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata, devono applicare quanto in materia è stabilito dai contratti. E dunque, «Il primo dei limiti all'esercizio del potere disciplinare è costituito dal principio di legalità» si legge nella sentenza «in forza del quale le fattispecie cui si ricollegano conseguenze sanzionatorie devono essere codificate e le norme di riferimento devono essere portate a conoscenza dei lavoratori». Pertanto, il perimetro normativo entro il quale il datore di lavoro può esercitare il potere di-

disciplinare è predeterminato. E i riferimenti normativi legittimanti devono essere chiari ed identificabili, prima di tutto per il destinatario della sanzione. Nel caso censurato dal giudice, invece, il dirigente scolastico non aveva applicato le disposizioni contenute nel decreto legislativo 297/94. Ma si era rifatto ad una norma contenuta nel decreto Brunetta. Che secondo il magistrato, «non si attaglierebbe comunque al fatto addebitato al lavoratore». Di qui la conclusione che il procedimento disciplinare esercitato dal dirigente risultasse in aperto contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 7, comma 1, dello Statuto dei lavoratori. Il tutto con la diretta conseguenza che il potere disciplinare era stato esercitato al di fuori delle norme che avrebbero dovuto trovare applicazione. E dunque, fondando la decisione sulla base di queste considerazioni, il giudice ha accolto il ricorso argomentando che «la violazione del principio di legalità rende assolutamente nulla la sanzione applicata».

© Riproduzione riservata



**Renato Brunetta**

